SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

23° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie » **(403-492-B)** (*D'iniziativa dei senatori Bonaldi; Bartolomei ed altri*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 316, 317
BACCHI 317
CIPELLINI 317
PINNA 316
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 317
SEGNANA, *relatore alla Commissione* . . 316, 317
ZUGNO 316

Discussione e rinvio:

« Integrazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato » **(777)**:

PRESIDENTE . . . . . 323, 324, 327 e *passim*
BELOTTI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . *Pag.* 327
BROSIO, *relatore alla Commissione* . 323, 326 327 e *passim*
DE FALCO 328
PATRINI 328
POERIO . . . . . 324, 325, 326 e *passim*
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 328
ZUGNO 325, 328

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1967, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio » **(786)**:

PRESIDENTE . . . . . 318, 319, 320 e *passim*
BACCHI 318, 320
BELOTTI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 318, 320, 321 e *passim*
MARANGONI 320, 322
PATRINI 322
PAZIENZA 321
POERIO 321
RICCI, *relatore alla Commissione* . . . 319
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 322
ZUGNO 320

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

P A T R I N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie » (403-492/B), d'iniziativa dei senatori Bonaldi; Bartolomei ed altri (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie », d'iniziativa dei senatori Bonaldi e Bartolomei ed altri, già da noi approvato in un testo unificato, modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 1ª e la 5ª Commissione hanno espresso parere favorevole.

Prego il senatore Segnana di illustrare le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Questo provvedimento, come i colleghi ricorderanno, è stato dai noi esaminato e poi approvato, in sede deliberante, nella seduta del 12 dicembre 1972. Ritengo che non vi sia bisogno di rifarsi ora alla lunga discussione cui tale esame ha dato luogo e passo quindi ad illustrare le modificazioni che, a questo disegno di legge, sono state apportate dall'altro ramo del Parlamento.

All'articolo 1 le parole: « sono prorogate per il periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1975 », sono state sostituite con le altre: « sono prorogate fino al 31 dicembre 1973 ».

Con tale modifica, mentre noi avevamo previsto che l'autorizzazione e le norme di cui al provvedimento, avessero efficacia per gli anni 1973, 1974 e 1975, la Camera dei deputati ha ritenuto di limitare la proroga all'anno corrente.

Inoltre, la Camera ha aggiunto un successivo comma del seguente tenore:

« I compensi corrisposti in applicazione della presente legge saranno assorbiti da eventuali miglioramenti economici concessi ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche prima del termine sopra indicato ».

Ritengo che la lettura di questo ulteriore comma illustri chiaramente quello che è stato l'orientamento dell'altro ramo del Parlamento: cioè limitare nel tempo questa concessione, prevedendo inoltre l'assorbimento dei compensi straordinari di cui trattasi in caso di eventuali miglioramenti economici per gli statali.

Mi pare che, con questa breve illustrazione, la Commissione abbia sufficiente cognizione delle modifiche che al provvedimento sono state apportate dalla Camera dei deputati e, pertanto, mi permetto di consigliare agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge così emendato.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I N N A . Ritengo che possiamo concordare con quanto ha esposto il relatore, anche in correlazione al fatto che, con l'assegno perequativo di recente concesso al personale statale, non si rende più necessario prorogare a tutto l'anno 1975 le disposizioni sull'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario, oggetto di questo disegno di legge.

Aderisco perciò alla proposta del senatore Segnana, favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento, senza altre variazioni, per non ritardarne ulteriormente la applicazione.

Z U G N O . Rilevo che le modifiche apportate al provvedimento da parte della Camera dei deputati toccano veramente il pun-

to che un po' ha qualificato il provvedimento stesso, in quanto all'aritcolo 1 non solo l'autorizzazione di cui trattasi viene limitata all'anno 1973, ma, con l'aggiunta del secondo comma, praticamente si mira all'assorbimento dei compensi straordinari in argomento nell'assegno perequativo, di recente concessione come ha ricordato il collega Pinna.

Comunque, a questo punto dell'*iter* del disegno di legge non ritengo sia opportuno insistere nel contestare le modifiche introdotte dalla Camera e, per evitare l'andirivieni del provvedimento tra Camera e Senato, mi dichiaro disposto ad accettarlo con queste modifiche.

B A C C H I . Concordo con quanto ha detto il collega Zugno ed esprimo anch'io parere favorevole al provvedimento nel testo modificato dalla Camera dei deputati, condividendo l'esigenza di non provocare una ulteriore perdita di tempo.

Ritengo che, a causa dell'assorbimento dei compensi straordinari nei successivi miglioramenti economici, ci troveremo nuovamente di fronte alla necessità di varare un altro provvedimento, in quanto la concessione di particolari compensi per lavoro straordinario è un'esigenza legata a questo tipo di amministrazioni finanziarie, presso le quali vengono svolte prestazioni — come ho potuto constatare in base a diretta esperienza personale — che richiedono la costante presenza del personale oltre l'orario normale di servizio. È esatto, quindi, quanto ha fatto presente il collega Zugno, nel considerare che la modifica apportata dalla Camera viene a vanificare le finalità perseguite dal provvedimento originario.

Ciò premesso, anch'io sono disposto ad approvare, ripeto, il disegno di legge modificato dall'altro ramo del Parlamento, senza ulteriori indugi.

C I P E L L I N I . Dichiaro che anche la mia parte politica concorda nell'approvare il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera.

S E G N A N A , *relatore alla Commissione.* Di fronte a talune perplessità emerse dalla discussione, in relazione a quanto hanno osservato i colleghi Zugno e Bacchi, ritengo anch'io che in futuro si ripresenterà l'esigenza di un nuovo provvedimento per quanto riguarda le particolari esigenze di lavoro straordinario delle amministrazioni finanziarie.

Per il momento, però, credo che sia bene recepire il provvedimento così com'è stato modificato dalla Camera dei deputati.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Dichiaro che il Governo è favorevole all'accoglimento del testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'autorizzazione e le norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, e successive modificazioni, e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, sono prorogate fino al 31 dicembre 1973.

I compensi corrisposti in applicazione della presente legge saranno assorbiti da eventuali miglioramenti economici concessi ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche prima del termine sopra indicato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio » (786)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio ».

La 5ª Commissione espresse a suo tempo parere favorevole. La stessa Commissione fu poi interpellata sui numerosi emendamenti che vennero presentati dai colleghi Ricci, Bacchi, Pazienza e De Luca e il parere, che però venne espresso solo oralmente, fu negativo. In questo momento mi sono stati presentati altri emendamenti analoghi, se non uguali — che comportano cioè aumenti di spesa o riduzione di entrate — da parte del senatore Marangoni ed altri. Debbo ovviamente ritenere che il parere della 5ª Commissione sarà parimenti negativo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, poichè sono stati presentati nuovi emendamenti, sarebbe necessario sentire il parere della Commissione bilancio, tanto più se sono modificativi dei termini previsti dai precedenti emendamenti e tenuto conto che il parere negativo di detta Commissione porrebbe il Ministero delle finanze nella necessità di porsi in contatto con il Ministero del tesoro, dato che l'accordo già raggiunto riguardava la precedente impostazione.

Con l'occasione vorrei far presente l'opportunità di stabilire un termine perentorio per la presentazione degli emendamenti, perchè se in ogni seduta se ne presentano dei nuovi non si finisce più.

P R E S I D E N T E . Il termine, in verità, è stabilito dal Regolamento, ed era da ritenere che la volta scorsa, con la presentazione di altri emendamenti che richiedevano il nuovo parere della 5ª Commissione, tale termine fosse scaduto. Sono pienamente d'accordo con il sottosegretario Belotti che così facendo non arriveremmo mai a una conclusione. In questo caso però debbo dire che i nuovi emendamenti sono tutti, a mio giudizio, a parte lievi variazioni di cifre — e salvo uno, che non richiede copertura, presentato dal senatore Ricci — analoghi, e quindi sono da ritenere « colpiti » dal parere negativo della Commissione bilancio; per cui, pur avendoli formalmente accettati, rivolgo appello ai colleghi affinchè in altre consimili situazioni facciano lo sforzo di presentare gli emendamenti tutti nello stesso momento.

Noi potremmo quindi, dato per scontato il parere negativo della 5ª Commissione, procedere oltre senza accoglierli. Però dalle parole dell'onorevole Sottosegretario ho colto un accenno: che il Governo si riserva di esaminarli nel caso vi possa essere qualche possibilità di accoglimento, parziale o totale.

Per questa ragione potremmo operare un rinvio, nella speranza che sia l'ultimo, cioè nella speranza che gli emendamenti non accolti dalla 5ª Commissione, per i quali abbiamo soltanto un parere orale, qualora vengano accolti dal Governo, portino anche la indicazione della copertura.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Ma il parere negativo della Commissione bilancio non è preclusivo?

P R E S I D E N T E . È preclusivo per l'approvazione del disegno di legge in Commissione, ma questo può sempre essere discusso in Assemblea.

Devo dire poi che tante volte la 5ª Commissione entra nel merito, e in questo caso il parere non è affatto impegnativo per noi, soprattutto quando è accompagnato da certe osservazioni.

B A C C H I . Non si potrebbero selezionare questi emendamenti in maniera da renderli più congrui?

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, lei ha anticipato quello che io intendevo dire in relazione alla presentazione degli emendamenti. Accettando subito quello che lei ha detto a proposito del parere della 5ª Commissione, noi dovremmo licenziare il provvedimento con due modifiche soltanto: la prima, sulla quale mi sembrava che vi fosse un minimo di adesione, quella cioè tendente ad eliminare la prima classe di reddito, da lire 700.001 a lire 1.000.000 (per cui esprimerei il mio parere favorevole); l'altra tendente a circoscrivere la validità del provvedimento al 31 dicembre 1975, senza porre ipoteche sulla entità della concessione da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1976. Ed io, comprendendo la difficoltà di accogliere l'emendamento sul quale si è espressa negativamente la Commissione bilancio, presenterei il seguente emendamento sostitutivo: « Il canone ed i sopracanoni sono aboliti a far tempo dal 1° gennaio 1976. Entro tale data sarà stabilita con decreto del Ministero delle finanze la misura dell'imposta di concessione governativa dovuta dai titolari delle rivendite di tabacchi per la loro esclusiva di vendita al dettaglio ».

Mi pare che in questo modo noi abbiamo salvato il principio di adeguare la norma alla direttiva comunitaria, lasciando al Governo, in epoca più opportuna, e comunque entro il 1° gennaio 1976, di determinare quale imposta sostitutiva, e in che misura, dovrà essere applicata. Se noi ci limitassimo a questo emendamento, mi pare che la questione relativa all'onere finanziario per quel che riguarda la classe da lire 700.001 a lire 1.000.000, tenendo anche conto dell'esigenza di una perequazione dei limiti imponibili per tutte le categorie, potrebbe essere superata; basti pensare che, a proposito dell'imposta sul reddito, sono stati dichiarati esenti i redditi inferiori alle 960.000 lire. C'è anche da valutare la circostanza che questo accordo tra tabaccai e l'Amministrazione dei monopoli è del 1969; avrebbe dovuto entrare in vigore, se fosse stato approvato il disegno di legge presentato dal Governo, nella passata legislatura. Quindi il fatto che sono decorsi tre anni, e probabilmente decorrerà anche questo quarto anno, fa sì che l'Amministrazione finanziaria non abbia di fatto perduto gli 800 milioni all'anno che aveva preventivato come minore entrata.

La mia proposta dunque (che sarebbe gradita anche alla categoria) è di circoscrivere, se possibile, l'esame a questi due punti del provvedimento, che, se accolti, porterebbero alla modifica anche dell'articolo 2. Mi pare d'altronde che si farebbe cosa utile approvando questo provvedimento che è in esame da quattro anni e che corrisponde alle attese di una vasta categoria. Non è che poi l'Amministrazione dei monopoli faccia una grande concessione. Io ho subito accettato di non discutere i problemi delle grosse rivendite, ma per le piccole rivendite faremmo cosa saggia ad insistere sulle predette modifiche.

Concludo quindi proponendo che siano ritirati tutti gli emendamenti, lasciando in discussione quello che riguarda la soppressione della classe da lire 700.001 a 1.000.000, modificando conseguentemente l'articolo 2, e fissando il termine al 31 dicembre 1975, con la facoltà per il Governo di fissare, il 1° gennaio 1976, la nuova imposta di concessione governativa.

P R E S I D E N T E . Ho richiamato prima il Regolamento in modo generico. Ora vorrei pregare la Commissione di considerare l'articolo 41 del Regolamento del Senato, relativo alla procedura delle Commissioni in sede deliberante, che al punto 5 dice: « Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, nonchè quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, devono essere presentati entro le 24 ore dall'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª Commissione permanente e alla 1ª Commissione permanente... ».

Se si tratta di emendamenti che comportano maggiori spese o diminuzione di entrate, come nel caso presente, debbono essere, appena presentati, trasmessi alla 5ª Commissione perchè esprima il suo parere.

Qualora il parere risulti negativo e la Commissione competente non intenda uniformarvisi, il disegno di legge, a norma dell'articolo 40, quarto comma, del Regolamento, è rimesso all'Assemblea.

Pertanto, se noi vogliamo procedere in sede deliberante, dobbiamo considerare preclusi i nuovi emendamenti in base al precedente parere negativo della 5ª Commissione, il cui avviso è presumibile rimanga invariato data la sostanziale identità degli stessi emendamenti, rispetto a quelli sui quali si è già negativamente pronunciata.

B A C C H I . Di fronte a questo crescente deterioramento della situazione economica della categoria, e sulla base di alcune osservazioni del relatore, ci associamo alla proposta del Presidente, a questa precisa condizione: che almeno siano approvati gli emendamenti non preclusi. Il nostro vuole essere un contributo concreto perchè il problema sia risolto: soltanto a queste condizioni, ripeto, rinunciamo ai nostri emendamenti diversi da quelli dello stesso relatore.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Riguardo alla questione del parere negativo della Commissione bilancio, esso, come ha ricordato il Presidente, è determinante, e cioè, svolgendosi la discussione in sede deliberante, non potrebbe essere messo in votazione nemmeno il primo emendamento all'articolo 1. Ciò, comunque, è competenza della Commissione.

In ogni caso, per accertare la possibilità effettiva di accoglimento di tale emendamento, mi trovo nella necessità di chiedere alla Commissione, prima di dare una risposta definitiva, di consultare seduta stante la Commissione bilancio ed eventualmente di concordare tale parere di concerto col rappresentante del Ministero del tesoro, al fine di eliminare qualsiasi ostacolo all'accoglimento dell'emendamento medesimo.

P R E S I D E N T E . Mi trovo in imbarazzo, in quanto, ripeto, non posso mettere in votazione, in sede deliberante, emendamenti non accolti dalla 5ª Commissione permanente, vietandolo il Regolamento.

Per cui, anche se non c'è richiesta formale, il solo fatto di deliberare o di esprimere avviso contrario (quindi siamo in una di queste ipotesi) comporta la remissione all'Assemblea. Poi, l'articolo 40 dice che il parere in questi casi deve essere allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. Per quanto riguarda l'articolo 1 (emendamento del relatore Ricci), se il Governo si dichiara d'accordo io penso che si possa procedere perchè non siamo in presenza di un parere scritto, e il Governo, nella sua responsabilità, può anche essere dell'avviso di accoglierlo. Però se il Governo preferisce cercare di persuadere la 5ª Commissione a dare il parere favorevole a tale emendamento, evidentemente io, come Presidente, non posso oppormi.

M A R A N G O N I . Signor Presidente, purchè si prenda una decisione in senso positivo, dato che la categoria da quattro anni attende questo provvedimento, noi siamo disposti a ritirare i nostri emendamenti per accogliere i tre emendamenti proposti dal senatore Ricci.

B A C C H I . Praticamente il richiamo al minor gettito di entrate non esiste nel caso, perchè il disegno di legge prevede, comunque sia, un aumento delle entrate; praticamente non vi è una diminuzione di entrate, ma soltanto una riduzione nella previsione di maggiori entrate.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* C'è un minor aumento rispetto alle previsioni.

P R E S I D E N T E . C'è un invito formale, fatto dal senatore Marangoni al rappresentante del Governo, a dire se ritiene di sentire nuovamente il parere della 5ª Commissione.

Z U G N O . A parte le considerazioni di sostanza che ha fatto adesso il senatore Bacchi (la riduzione dell'entrata, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, deve essere riferita a qualcosa di ben definito at-

traverso un provvedimento di legge, cioè già previsto nel bilancio di previsione) ricordo che molte volte noi — non soltanto in questa Commissione, ma anche in altre Commissioni — abbiamo deliberato, in sede legislativa, pure in presenza di un parere negativo momentaneo da parte della Commissione bilancio, quando c'era però la garanzia del Governo che sarebbe intervenuto successivamente presso la Commissione, tenuto conto dell'esiguità della somma. Quindi mi sembra che potremmo immediamente procedere all'approvazione del disegno di legge. Il rapresentante del Governo interverrebbe presso la 5ª Commissione e immagino che questa, essendo il Governo d'accordo, si convincerebbe.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Come faccio a convincere una Commissione *post-factum,* cioè dopo l'approvazione in sede deliberante?

P R E S I D E N T E . Però il parere non è scritto.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Comunque, signor Presidente, io ho affacciato una questione di competenza della Commissione e non del Governo: quella relativa al parere negativo della Commissione bilancio. Confermo quanto ho detto all'inizio, cioè che sono d'accordo in ordine alle proposte del relatore, condivise anche, almeno nella sostanza, da altri colleghi.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, il suo accordo è da ritenere nel senso che garantisce la sussistenza della copertura?

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, qui la copertura è prevista sostanzialmente in un modo molto vago, nel senso che praticamente l'incidenza sulle entrate è destinata ad essere gradualmente assorbita per effetto della normale espansione delle vendite. Facendo un ulteriore sondaggio, bisognerebbe vedere se la capienza derivante dalla normale espansione delle vendite comprende anche quel *quid* di minori entrate. Ma siamo sempre nel campo delle stime, delle congetture, che matematicamente è impossibile poter determinare in modo preciso. Perciò sarebbe bene che la Commissione entrasse nell'ordine di idee di consentire questo breve rinvio; invece vedo che la Commissione intende arrivare in ogni modo alla conclusione, indipendentemente dal parere della Commissione bilancio. Non mi pare che sia il caso di forzare la mano fino a questo punto, per cui un breve rinvio consentirebbe di chiarire la questione procedurale. C'è inoltre da esaminare il problema della copertura, sul quale la parola definitiva spetta al Tesoro, interessato a questa materia. Il mio dubbio è che il rappresentante di tale Dicastero dia anch'esso parere contrario. Mi sembra opportuno che la questione sia chiarita fino in fondo in sede governativa.

P R E S I D E N T E . Il Governo, dunque, ha ripetuto il suo avviso di rinviare la discussione.

P O E R I O . Sono d'accordo con quanto il Presidente ha detto, e cioè che occorre assolutamente il parere scritto e che quindi non è vincolante il parere espresso oralmente, anche perchè creare precedenti di questo tipo potrebbe essere oltre tutto pericoloso. Anche le argomentazioni del senatore Bacchi, ribadite dal senatore Zugno, a me sembrano giuste e valide.

Ritengo che stamane dobbiamo sciogliere la riserva, come Commissione, e procedere nella discussione per giungere ad una decisione definitiva, sulla base di quanto ha detto il relatore Ricci.

Oggi stesso, quindi, credo che possiamo pervenire all'approvazione del disegno di legge.

P A Z I E N Z A . Non mi sento di contestare al Sottosegretario alle finanze la esigenza da lui espressa di concordare con il rappresentante del Tesoro il parere sul primo emendamento. Bisogna dare atto al sottosegretario Belotti, sul piano della correttezza, che la sua richiesta ha piena validità.

P A T R I N I , Concordo con le argomentazioni del collega Pazienza, riguardo all'esigenza per il Sottosegretario per le finanze di concordare con i colleghi del tesoro e della Commissione bilancio il parere sull'emendamento in discussione, per la parte concernente l'aspetto finanziario.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Confermo la nostra buona volontà di accettare l'emendamento proposto per la soppressione del primo scaglione di reddito con la conseguente elevazione del minimo esente, modificando in tal senso l'articolo 1 del provvedimento.

Però debbo insistere nella richiesta che mi sia consentito un rapido accertamento con i colleghi del Tesoro e della Commissione bilancio.

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osservazioni, il Sottosegretario di Stato per le finanze esprimerà il proprio parere sull'emendamento proposto all'articolo 1, dopo aver proceduto, come da lui stesso richiesto, alle necessarie consultazioni con i colleghi della Commissione bilancio, di concerto col rappresentante per il Tesoro. Sospendo quindi brevemente la seduta.

(*La seduta è sospesa alle ore 11,30 e viene ripresa alle ore 11,40*).

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Sono in grado di precisare il numero delle rivendite per ogni singola categoria. Fino a 700.000 lire di movimento globale esistono in Italia 31.930 rivendite, il che dimostra la verità di quello che dicevo, che si tratta di una piramide che si restringe enormemente al vertice. Da 700.001 a 1.000.000 vi sono 5 808 rivendite; da 1.000.001 a 2.000.000 sono 11.119; da 2.000.001 a 3 milioni sono 5.425; da 3.000.001 a 6.000.000, 3.875; da 6.000.001 a 10.000.000, 296 e oltre 10.000.000 sono 26 rivendite. Il Presidente mi ha chiesto di conoscere il significato di quello che è indicato come costo dell'operazione in circa lire 800.000.000. Questi 800 milioni di lire sono la perdita conseguente all'elevazione del limite di esenzione dal canone da lire 500.000 a lire 700.000. Sopprimendosi il primo scaglione proposto nel disegno di legge (quello, cioè, da 700.000 lire a 1.000.000) si aggiungerebbe al citato onere di lire 800.000.000 un ulteriore mancato introito di 150-170 milioni, elevandosi così il « costo dell'operazione » a 950-970 milioni di lire.

Confermo quello che ho già espresso verbalmente e mi assumo ben volentieri la responsabilità personale, anche se non ho interpellato il Ministro, di consentire, a questo proposito, alla soppressione del primo scaglione, purchè restino invariati gli altri scaglioni con le rispettive percentuali.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Concordo con quanto ha testè esposto il sottosegretario Belotti.

M A R A N G O N I . Dichiaro anche a nome dei colleghi di ritirare gli emendamenti presentati in Commissione e di essere disposto ad accogliere le proposte del Sottosegretario per le finanze, votando favorevolmente per l'approvazione del provvedimento. Anche se non possiamo essere soddisfatti per non essere state accolte tutte le richieste attese dalla categoria interessata, riteniamo di dover esprimere questo parere favorevole per consentire almeno un parziale accoglimento delle rivendicazioni dei tabaccai.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n 1293, già modificato con l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968, n 64, è sostituito dal seguente·

« Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un canone annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il reddito abbia superato le lire 700.000. Oltre tale somma il canone è dovuto nella seguente misura:

sulla parte di reddito:

da lire 700.001 a lire 1.000.000, il 16 per cento,

da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento;

da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 22 per cento;

da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento;

da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento;

oltre lire 10.000.000, il 30 per cento.

Il canone minimo è stabilito in lire 1.000 annue.

Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo ».

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal relatore Ricci, del quale do lettura, e sul quale i rappresentanti del Governo per le finanze e per il tesoro hanno espresso parere favorevole:

Sostituire le parole: « lire 700.000 » *con le altre*: « lire 1.000.000 »;

sopprimere le parole: « da lire 700.001 a lire 1.000.000, il 16 per cento; ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 1 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 2:

I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, già modificati con l'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, sono elevati da lire 500 mila a lire 700.000.

Anche a questo articolo il senatore Ricci propone di sostituire le parole: « lire 700 mila » con le altre: « 1 milione ».

Metto ai voti l'emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

(*È approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo aggiuntivo 2-*bis*, che in sede di coordinamento del provvedimento diventerà l'articolo 3, proposto dal relatore Ricci, e di cui do lettura:

« Il canone ed i sopracanoni sono aboliti a far tempo dal 1° gennaio 1976. Entro tale data sarà stabilita con decreto del Ministro delle finanze la misura dell'imposta di concessione governativa dovuta dai titolari delle rivendite di tabacchi per la loro esclusiva di vendita al dettaglio ».

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 3:

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Integrazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato » (777)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato ».

Per questo disegno di legge è stato richiesto il parere della 1ª e della 5ª Commissione: quello della 1ª non è pervenuto e il termine è scaduto il 24 marzo; il parere della 5ª è favorevole con osservazioni.

Prego il senatore Brosio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B R O S I O , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 777 è assai semplice: propone di modificare l'articolo 1 della legge 20 ottobre 1949, n. 849, riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, il quale, a sua vol-

ta, era stato modificato dalla legge 30 luglio 1959, n. 611. In base a tali norme combinate il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato è presieduto dal Ministro delle finanze e composto dei seguenti membri: un consigliere di Stato, il ragioniere generale dello Stato o un suo delegato, un avvocato dello Stato di grado non inferiore al quarto; il direttore generale dei monopoli di Stato; i direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; il vice direttore generale dei monopoli di Stato; i direttori centrali dei monopoli di Stato; un membro scelto tra persone di provata competenza, anche estranee all'amministrazione finanziaria; e infine — lettera *l*) della seconda legge modificata — tre rappresentanti dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato designati dal Ministro delle finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso. Anche per la nomina di questi ultimi saranno osservate le stesse modalità previste dall'articolo 1 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452 e sarà tenuto conto della rappresentatività dei sindacati stessi.

Secondo il disegno di legge n. 777 si dovrebbe aggiungere ora una lettera *m*) per l'inclusione di « un rappresentante dell'associazione nazionale gestori magazzini generi di monopolio (A. Ge. Mo. S.) ed un rappresentante della Federazione italiana tabaccai (FIT) designati dal Ministro delle finanze fra i componenti di due terne di nominativi proposte, rispettivamente, dalle organizzazioni anzidette.

Anche per la nomina di questi consiglieri dovranno essere osservate le modalità previste dall'articolo 1 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, già menzionato.

La relazione ministeriale giustifica le proposte osservando che la nuova partecipazione « permetterà, per i problemi specifici che potranno coinvolgere gli interessi delle categorie, un esame più approfondito e pertinente con la conseguenza che i relativi provvedimenti attingeranno una migliore qualificazione e tenderanno più facilmente al raggiungimento delle condizioni ottimali nell'assetto organizzativo dell'azienda. Il miglioramento delle strutture e dei rapporti con la categoria dei gestori dei magazzini e con quella dei rivenditori dei generi di monopolio, che già svolgono la loro collaborazione responsabilmente ed in aderenza alle finalità dell'amministrazione, assume una importanza determinante in vista delle future scadenze di attuazione (questo mi pare il punto più saliente) della regolamentazione comunitaria », perchè, come è noto, nel 1976, « ferma restando l'attuale rete distributiva di dettaglio, si avrà una liberalizzazione degli approvvigionamenti che consentirà ai vari produttori esistenti nell'ambito dei paesi aderenti al MEC di organizzare le proprie reti distributive all'ingrosso ».

Di qui, « non vi è chi non veda l'importanza che i rapporti tra magazzinieri, rivenditori ed azienda vengano continuamente incrementati e migliorati, donde una ulteriore giustificazione, e certo di non trascurabile peso, all'accoglimento della proposta ».

Io non avrei da aggiungere altro a questa presentazione della questione, che credo sia abbastanza semplice. Per mio conto non vedo obiezioni a questo provvedimento e trovo che le giustificazioni date dalla relazione ministeriale siano sufficientemente convincenti e quindi proporrei alla Commissione di approvare il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P O E R I O . Signor Presidente, le osservazioni che noi vogliamo fare sono le seguenti: se dovesse essere approvato il disegno di legge n. 777 così come viene proposto dal Governo, i lavoratori dell'amministrazione autonoma del monopolio di Stato non potrebbero utilizzare, a differenza di tutti gli altri dipendenti della pubblica amministrazione, lo strumento del voto per eleggere liberamente e direttamente i propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'azienda.

Il Parlamento, infatti, secondo noi, è incorso già in una involontaria omissione per il fatto che, approvando l'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, dava per scontato (ed è questo, a nostro parere, il centro dell'errore che è stato commesso) che

nell'amministrazione dei monopoli di Stato si seguisse lo stesso criterio della eleggibilità al pari delle altre aziende autonome: Ferrovie, Anas, Poste e così via.

Ora, il disegno di legge n. 777, che è stato presentato dal Ministro delle finanze il 20 gennaio 1973, ed è relativo alla integrazione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato (prevedendovi l'inclusione di un rappresentante dell'Associazione nazionale gestori magazzini generi di monopolio e di un rappresentante della Federazione italiana tabaccai), non è condiviso dalle organizzazioni sindacali della categoria. Anzi, esso acquista una maggiore gravità, se si tien conto di quanto è stato detto in precedenza e che io ribadisco; e cioè: 1) che i dipendenti dei monopoli di Stato non possono utilizzare lo strumento del voto per eleggere i propri rappresentanti; 2) che vi sono precedenti già in amministrazioni autonome presso le quali la elezione viene fatta direttamente, come ad esempio presso le ferrovie, le poste e l'Anas.

In questo quadro, quindi, noi intendiamo rivedere la questione formulando una nostra proposta che recepisce le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, generalizzando così il metodo dell'elezione diretta, già seguito dalle altre amministrazioni ed aziende autonome dello Stato.

Proponiamo quindi il seguente nuovo testo del disegno di legge:

Articolo unico.

I rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, di cui al punto 1) dell'articolo 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, numero 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928 n, 3474 e successive modificazioni, sono eletti direttamente da tutto il personale dell'azienda con la stessa procedura prevista, per i membri effettivi e supplenti, dall'articolo 146, lettera *d*) dello statuto degli impiegati civili dello Stato, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

B R O S I O , *relatore alla Commissione*. Se ho ben capito, la proposta del senatore Poerio non è una critica o una modificazione al testo del disegno di legge, ma vuole essere una proposta di modificazione della legge precedente, la quale, anzichè consentire la nomina diretta da parte del personale dei rappresentanti del personale stesso, prevede il sistema della terna e la nomina da parte del Ministro delle finanze.

Quindi, non si tratta tanto di opporsi a questo provvedimento, quanto di modificare il sistema precedente.

P O E R I O . Certo, e noi lo possiamo fare: questa è l'occasione che ci si offre.

Z U G N O . Ho ascoltato con molta attenzione la relazione del senatore Brosio, che mi sembra abbia veramente affrontato il problema nella sua realtà. Indubbiamente questo provvedimento, pur di portata molto limitata, ha il significato di aprire una nuova prospettiva: in sostanza io credo che gli stessi lavoratori non debbano opporsi a questa prospettiva, ma che anzi debbano considerarla.

Qui si vuole, in relazione a quella liberalizzazione degli approvvigionamenti che col 1° gennaio 1976 sarà realizzata nei paesi del MEC e che verrà a trasformare tutta l'impostazione dei monopoli quale si è fino ad oggi avuta, creare un consiglio di amministrazione — ai fini di evitare una concorrenza ed un monopolio di fatto — nel quale tutti coloro che hanno parte attiva in questo settore possano intervenire. E cioè anche i rappresentanti dei gestori dell'associazione nazionale dei magazzini dei generi di monopolio di Stato, nonchè i rappresentanti della federazione italiana tabaccai.

Su questo fine ritengo che sicuramente, anche da parte comunista, anche da parte dei lavoratori delle categorie interessate, debba esserci concordanza di vedute.

Il problema sollevato dal collega Poerio è un problema di carattere generale, che noi possiamo anche condividere: cioè, la partecipazione diretta dei lavoratori, che si deve estrinsecare attraverso un'elezione diretta dei loro rappresentanti. In effetti, nelle nor-

me precedenti, la partecipazione diretta dei lavoratori (naturalmente in una determinata proporzione, che non mi pare che da parte del senatore Poerio venga qui contestata) già è prevista. Quindi, l'unica questione posta da quella partecipazione, rivendicata giustamente dai lavoratori e sostenuta decisamente anche dalla nostra parte, concerne le modalità dell'elezione. Mi auguro che l'associazione sindacale faccia designare dagli stessi lavoratori le varie terne, salvo poi la facoltà del Ministro di scegliere fra queste i lavoratori che intende portare in Consiglio di amministrazione.

Il senatore Poerio vorrebbe che il sistema di nomina venisse modificato. Io non so se sia questa l'occasione per poter inserire una modifica di questo genere, ma sono convinto, poichè il problema si presenterà in modo particolare quando entrerà in vigore la normativa CEE di liberalizzazione nell'approvvigionamento dei tabacchi, che in un momento successivo si potrebbe poter correggere, non solo in questo campo, ma anche in altri settori, questa piccola stortura rappresentata dalla nomina effettuata in base alla scelta nell'ambito della terna da parte del Ministro delle finanze.

Tenuto conto di questo, credo sarebbe opportuno pregare il senatore Poerio di ritirare il suo emendamento, in modo da poter approvare il disegno di legge così come è stato presentato dal Governo.

P O E R I O . Noi non riteniamo di dover ritirare la nostra formulazione per un motivo molto semplice: essa ci viene suggerita dallo stesso titolo del disegno di legge posto in discussione: « Integrazione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato »: ora è chiaro che il consiglio di amministrazione non può essere integrato esclusivamente da alcuni rappresentanti, ai quali non neghiamo il diritto di rappresentanza; non è questo il problema che si pone: il problema che si pone era ed è quello della partecipazione dei lavoratori al massimo organismo che poi dirige, o dovrebbe dirigere, il monopolio di Stato. E la nostra proposta è confortata, ripeto, dal fatto che analoghi precedenti già sussistono presso similari amministrazioni autonome come quelle delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS. È quindi un principio valido dal punto di vista della rappresentanza democratica, al quale assolutamente non possiamo riunciare. Mi fa piacere che il collega Zugno, anche per la sua parte politica, non rinunci a questo principio. Si tratta tuttavia di evitare un precedente che può essere anche pericoloso ai fini della formazione del consiglio di amministrazione.

Per queste considerazioni riteniamo che sia necessaria la rappresentanza del personale da nominare all'inizio di ogni biennio e che i rappresentanti predetti — come giustamente diceva il senatore Zugno — siano eletti direttamente da tutto il personale, secondo un regolamento che poi si dovrà emanare. Noi insistiamo quindi nella nostra richiesta; diciamo di più: che se la Commissione non dovesse accettare la nostra tesi — e questa non vuol essere una minaccia — ci serviremo dell'istituto parlamentare della rimessione in Assemblea del disegno di legge.

B R O S I O , *relatore alla Commissione*. Discutiamo due problemi diversi ed entrambi legittimi e proponibilissimi, naturalmente; ma quando il collega Poerio afferma che qui manca la rappresentanza del personale, non dice cosa esatta; può dire esattamente che manca una rappresentanza del personale nominato secondo quella norma di legge del 1970 che egli ha invocato e che io, disgraziatamente, non conosco ancora e dalla quale, quindi, non potrei trarre delle conseguenze.

Il carattere di integrazione del provvedimento di cui discutiamo deriva proprio dalla opportunità, dalla necessità che il Governo ha sentito, e che del resto anche la parte comunista condivide, di aggiungere alla rappresentanza del personale dell'amministrazione, che già esiste, sia pure con una procedura che rimane da discutere, quella delle due associazioni dei gestori e dei rivenditori, e con l'identica procedura Quindi, da questo punto di vista, il sistema instaurato fino ad oggi per quel che riguarda i monopoli di Stato è stato rigorosa-

mente rispettato con parità di trattamento sia per il personale in base alla legge n. 611 del 1959, sia per queste due categorie che si introdurrebbero oggi in base al provvedimento che discutiamo. Il punto è: che cosa ha rappresentato questa legge del 1970? È una legge correttiva, è una legge sostitutiva delle leggi precedenti per ciò che riguarda il modo di attuare questa rappresentanza? Se è direttamente sostitutiva, la questione non si pone perchè la legge del 1970 si sostituirebbe alla legge precedente. Ma non mi pare che sia così.

È una legge correttiva, che richiede di essere rispettata anche per tutte le amministrazioni che erano regolate in modo diverso precedentemente? E se è così, naturalmente il problema di una rettifica di questa legislazione precedente, e quindi anche di questo provvedimento al nostro esame, s'imporrebbe.

Francamente direi che, allo stato attuale della legislazione, come io la conosco, essendo assicurata la parità di trattamento e la parità di rappresentanza delle due categorie, con la stessa procedura, il provvedimento dovrebbe andare avanti ed essere approvato; salvo poi, in base alla legge del 28 ottobre 1970, n. 775, studiare un provvedimento di carattere generale che rettifichi la legislazione per quelle amministrazioni che non hanno applicato la nuova normativa.

Ma questo mi parrebbe cosa diversa: giustissimo che, per non pregiudicare la situazione, il collega Poerio, per il suo Gruppo, abbia sollevato la questione oggi. Ma mi pare che si potrebbe prescindere dal sollevarla qui, riservandola ad un successivo provvedimento più ampio, come ho dianzi accennato.

Quindi esprimerei il parere che l'esame di questo provvedimento debba proseguire pervenendo oggi stesso alla sua approvazione; per l'avvenire si potrà considerare una eventuale rettifica di tutta la legislazione in materia.

P R E S I D E N T E . Riassumo i termini di questo punto in discussione: il senatore Poerio ha presentato un emendamento col quale chiede che i rappresentanti — che in questo caso è uno solo — del personale in seno al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato siano eletti direttamente da tutto il personale dell'azienda, facendo riferimento anche alla procedura prevista dallo statuto degli impiegati civili dello Stato — articolo 146, lettera *d*), modificato dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Ed a tal fine ha citato tre precedenti: l'amministrazione delle ferrovie dello Stato, delle poste e l'ANAS.

Il relatore Brosio ha replicato sostenendo questa tesi: qui si tratta di integrare un consiglio i cui rappresentanti dei lavoratori sono già stati nominati col criterio della terna e scelti dal Ministro delle finanze; e lo stesso relatore ha aggiunto che non ritiene questa la sede più opportuna per una tale modifica di carattere generale.

Adesso si tratta di ascoltare il parere del rappresentante del Governo.

B E L O T T I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Condivido pienamente, al riguardo, la tesi espressa dal relatore.

P R E S I D E N T E . Aggiungo che i colleghi della minoranza hanno già annunciato che, qualora non vi fosse la propensione ad accogliere l'articolo unico da loro proposto, che emenda quello del disegno di legge originario, si avvarrebbero della facoltà di richiedere la rimessione in Aula del provvedimento.

B R O S I O , *relatore alla Commissione.* Da un sommario sguardo alle disposizioni legislative citate nella discussione in corso, mi pare che il mio convincimento ne esca rafforzato, non nel senso di una obiezione, ma dalla necessità di un maggiore approfondito esame della questione sollevata dal senatore Poerio. Per esempio, il sistema delle norme che partono dall'anno 1957 e vanno fino al 1970 riguarda i ministeri, gli alti commissariati e le amminstrazioni centrali.

Quindi una prima perplessità è questa: questa norma si estende anche all'amministrazione dei monopoli di Stato? Io non lo so.

P O E R I O . Sì, è anche questa una amministrazione del tipo di quelle citate; non c'è dubbio.

B R O S I O , *relatore alla Commissione.* Ad ogni modo, questo complesso di norme. per il suo carattere generale, dovrebbe essere travasato in tutta la legislazione precedente ed ai fini di questo travaso occorre un provvedimento più generale.

P O E R I O . Io stesso, intervenendo nel dibattito, inizialmente mi sono rappresentato questa difficoltà, quando ho detto che da parte del Governo erroneamente si riteneva per scontato che, approvato l'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, anche per l'elezione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato si seguisse il criterio della eleggibilità al pari delle altre amministrazioni autonome. Invece tale criterio è stato violato con questo disegno di legge proposto dal Ministro delle finanze: e ciò assolutamente non lo possiamo permettere.

B R O S I O , *relatore alla Commissione.* Mi pongo un'altra questione e mi domando: questo provvedimento che stiamo per approvare non riguarda i rappresentanti del personale; la norma che riguarda i rappresentanti del personale è già nella legge approvata nel 1959. Qui si tratta di aggiungere puramente e semplicemente « un rappresentante dell'associazione nazionale gestori magazzini generi di monpolio ed un rappresentante della Federazione italiana tabaccai ».

Le norme a cui il senatore Poerio si riferisce riguardano il personale dell'amministrazione?

P O E R I O . Riguardano i lavoratori dipendenti.

B R O S I O , *relatore alla Commissione.* Ma questi di cui al provvedimento in esame sono rivenditori, non sono dipendenti dell'amministrazione dei monpoli. Mi pare che lo scrupolo e la correttezza dell'analisi giuridica dovrebbe indurci ad un'analisi separata di questo provvedimento, che non riguarda il personale dipendente dall'amministrazione, ma estranei all'amministrazione, trattandosi di rivenditori. Quindi questo provvedimento non è in contraddizione con i precedenti citati dal collega Poerio e riguardanti una materia diversa.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Premetto che parlo come senatore. A me pare che il principio secondo il quale, quando si deve mandare in una pubblica amministrazione un rappresente, lo deve eleggere la base, tolga la possibilità ad una organizzazione di categoria di designare una terna di propri rappresentanti. Questo oggi può riguardare l'A.Ge.Mo.S o la FIT, ma se andiamo a fondo (perchè non è un principio che si può applicare solo nei loro confronti) può estendersi a tutte le altre organizzazioni, infrangendo un criterio valido, quello cioè di dare ad ogni categoria organizzata la possibilità di indicare i propri rappresentanti.

P R E S I D E N T E . Mi è pervenuta una richiesta di rimessione in Aula del disegno di legge n. 777, depositata da alcuni colleghi che l'hanno firmata. Poichè la richiesta è valida, la debbo considerare operante o c'è ancora uno scambio di opinioni?

Z U G N O . Io pregherei di soprassedere in modo che anche il Governo possa riesaminare un pochino questo problema, e anche i colleghi eventualmente, tramutando l'emendamento in un ordine del giorno.

D E F A L C O . Io sono d'accordo sulla proposta, però non così formulata, cioè trasformare l'emendamento in ordine del giorno, bensì rinviare di qualche tempo in attesa delle dichiarazioni del Governo.

P A T R I N I . Io vorrei chiedere al Governo, e anche al relatore, se sono in grado di cambiare il loro avviso, altrimenti tanto vale andare in Aula subito.

Z U G N O . Tanto in Aula il disegno di legge non verrebbe immediatamente discus-

so; quindi non pregiudichiamo niente rinviandolo.

P R E S I D E N T E . Ricordo che è consuetudine della Commissione accordare un rinvio, quando questo venga richiesto. Lasciamo il disegno di legge all'ordine del giorno e si vedrà dopo il da farsi.

La discussione è quindi rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO